

Il servizio delle cassette di sicurezza



Prof. Avv. Francesco Caputo Nassetti
Corso di *Diritto Bancario*
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Ferrara

Avvertenza

- ❖ Il contenuto di questo documento presuppone la lettura e lo studio della materia trattata ed ha il solo scopo di riassumere i principali temi di analisi.
- ❖ Le informazioni contenute sono necessariamente sommarie e incomplete.

Indice

- ❖ Il contenuto del contratto
- ❖ La natura giuridica
- ❖ La responsabilità della banca
- ❖ I limiti alla responsabilità della banca
- ❖ La disciplina del rapporto

La contenuto del contratto

- Contratto in base al quale la banca (o intermediario finanziario) si obbliga verso il cliente dietro pagamento di un canone a mettere a disposizione del cliente stesso locali idonei all'espletamento di un servizio ed a provvedere alla custodia dei medesimi ed all'integrità della cassetta. Il servizio consiste nell'apertura con altra chiave della cassetta.
- Attività ammessa al mutuo riconoscimento (art. 1, 2 c, lett. F, tub + art. 1, 6c, lett d, tuf) quale servizio accessorio. Può essere prestato da banche e intermediari finanziari. Art. 1839-1841.
- L'art. 1839 prevede 3 prestazioni essenziali: **la messa a disposizione di locali idonei, la custodia degli stessi, integrità cassetta**. Il legislatore non disciplina il profilo della concessione in godimento della cassetta, né il contenuto della cassetta. L'obbligo di custodia della banca non riguarda il contenuto della cassetta che non è conosciuto. Segretezza del contenuto.

La natura giuridica

- Il contratto in esame non è assimilabile al contratto di deposito in quanto i beni nella cassetta non vengono mai consegnati alla banca, che non li conosce (la cassetta può essere vuota). Tant'è che il pignoramento dei beni nella cassetta si fa nelle forme del pignoramento presso il debitore e non presso terzi/banca. La banca non ha mai la disponibilità dei beni contenuti nella cassetta.
- La Cassazione (2981/76) ritenne prevalente la natura locatizia e che la custodia non costituisca una prestazione qualificante, ma un dovere accessorio. In seguito si è dato maggiore peso alla locatio operis (custodia locali ed integrità cassetta). Le due definizioni del tub e tuf parlano di "locazione di cassette di sicurezza", ma andrebbe detto "**locazione di locali dove vi sono cassette...**". L'attività di custodia non si può definire meramente accessoria, in quanto è di gran lunga più impegnativa di quella diretta a garantire il pacifico godimento della cosa locata ex art. 1575, n. 3. La banca infatti non si limita a garantire il pacifico godimento, ma deve avere una continua vigilanza e deve svolgere una necessaria attività di collaborazione per aprirle.
- E' contratto tipico, unitario con funzione autonoma, consensuale, di durata, oneroso, di ordinaria amministrazione, con forma scritta ad substantiam.

La responsabilità della banca

- Le obbligazioni della banca non si limitano nella messa a disposizione di locali idonei. La banca deve mettere in atto tutte le attività idonee a salvaguardare i locali e l'integrità delle cassette.
- Per essere esente da responsabilità la banca deve provare il caso fortuito (non basta dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa non imputabile), il quale deve essere imprevedibile e inevitabile (es il furto non lo è). L'imprevedibilità e inevitabilità si misurano non con riferimento alla diligenza dell'uomo medio, ma si richiede il massimo grado di diligenza essendo una attività professionale particolarmente qualificata. Fu esclusa responsabilità nell'alluvione di Firenze del '66 in base al principio "vis cui resisti non potest". In altri casi l'alluvione può non essere causa di esclusione della responsabilità della banca (se ha scelto il locale in una golenata del Po). La rapina può essere esimente. Il furto non lo è, nemmeno se vi è il concorso delle guardie di vigilanza della banca.

I limiti alla responsabilità della banca

- La giurisprudenza è generalmente restia a limitare la responsabilità della banca. Pertanto, questa attività è considerata con rischi elevati rispetto ai contenuti ricavi ottenibili.
- Le banche limitano tali rischi con polizze assicurative. Inoltre, le banche usano le nub per limitare il valore dei contenuti delle cassette. Il problema è stabilire se tale clausola limita l'oggetto del contratto o la responsabilità della banca: le limitazioni dell'oggetto non subiscono restrizioni, ma la limitazione della responsabilità è vessatoria (ergo 1341) ed è nulla se diretta ad escludere la responsabilità in caso di dolo o colpa grave (1229). La giurisprudenza ritiene che sia una **clausola di limitazione della responsabilità** e come tale soggetta all'art. 1229 cc. Se però il cliente è consumatore la clausola è nulla anche con riferimento alla colpa lieve.
- Problema della prova del danno: difficile provare il contenuto. Si ammette la testimonianza, e la giurisprudenza tende a non pretendere una prova diretta e piena e si avvale di presunzioni (denuncia del furto, condizioni economiche e moralità del cliente....). In pratica si **utilizzano presunzioni per quantificare il danno** che viene **valutato in via equitativa** (1226).

La disciplina del rapporto

- Se vi sono più intestatari questi sono creditori solidali che operano singolarmente (l'opposto di quanto previsto nell'art.1854, che prevede, in caso di più intestatari, l'operatività congiunta, salvo patto contrario).
- In caso di morte del cliente devono operare tutti gli eredi insieme e non disgiuntamente.
- In caso di fallimento il contratto non si scioglie.
- La banca può liberarsi con apertura forzata autorizzata dal tribunale con l'assistenza di un notaio con possibile vendita del contenuto o obbligo custodia (es. trasferimento della filiale).